



## CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

*Area Direzione Bilancio e Finanze*

**DETERMINAZIONE N. 23 DEL 18/11/2019**

**Oggetto : Rimborso utenti privati.**

N°203

### IL DIRIGENTE

CONSORZIO IDRICO - CASERTA  
Protocollo in ingresso: 2019/013016  
del 19/11/2019 14:21



#### Vista

- la richiesta di rimborso inoltrata dagli utenti di cui all'elenco allegato;

#### Verificato

- che gli utenti privati, di cui al documento allegato alla presente determinazione, hanno diritto alla restituzione di quanto sotto indicato.

#### Tanto premesso e considerato.

### DETERMINA

- Di approvare la suesposta premessa;
- Di impegnare e liquidare, la somma complessiva pari ad **€ 261,86** onnicomprensivi, a favore degli utenti privati di cui al documento allegato alla presente determinazione, a titolo di rimborso.
- Di trasmettere la presente determina alla segreteria generale per la pubblicazione all'albo del CITL.

Il Dirigente Area Finanziaria  
(Rag. G. Farbo)



# CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

## SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

### Il Responsabile Funzione Affari Generali

In relazione al disposto ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000

Il visto di regolarità contabile ed

APPONE

La copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

Cap.

Competenza

Residui

Impegno n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ EURO \_\_\_\_\_

Somma Residua	Euro
Somme già impegnate	Euro
Somma disponibile	Euro

Li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Funzione Affari Generali**  
(Rag. Giuseppe FARBO)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Determina n. 23 del 18/11/2019 della Funzione Affari Generali**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi della Legge 69/2009 art.32, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on - line dell'Ente, per la prescritta pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
(Ing. Maurizio Desiderio)

**Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs.33/2013 – Amministrazione trasparente**